



Prop. n. 12/2013

Posizione: - / SETTORE II FINANZE E BILANCIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Atto: Delibere di Consiglio (CDC) - 2013/4
Oggetto: MODIFICA DELL'ART. 4 (COMMISSIONE DEI GARANTI PER I REFERENDUM) DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM COMUNALE
Ufficio proponente: SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Tipo Esecutività: Immediatamente eseguibile
Proponente: BRUNO ZILLE

Visto - Data: Responsabile del Settore - 12/03/2013
Firmatario: GINI PAOLO
Esito: POSITIVO

| Documento | Stato | Modificato | Ultima modifica | Tipo | Download |
|------------------------------|---------|---------------------|-----------------|---|---|
| TESTOCON.rtf | firmato | 12/03/2013 09:45:05 | GINI PAOLO |  |  |

MODIFICA DELL'ART. 4 (COMMISSIONE DEI GARANTI PER I REFERENDUM) DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM COMUNALE

"IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 8 (partecipazione popolare) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto L'articolo 8 dello Statuto del Comune che disciplina il referendum consultivo;

Preso atto che il vigente regolamento comunale per la disciplina del referendum comunale è stato approvato con deliberazione consiliare n. 95 del 14.11.1996;

Visti gli attuali art. 4 "Commissione dei garanti per i referendum" e art. 5 "Ammissibilità preventiva" del regolamento che così recitano:

"Art. 4

COMMISSIONE DEI GARANTI PER I REFERENDUM.

1. Sull'ammissibilità preventiva della proposta di referendum decide la Commissione dei garanti.
2. La Commissione dei garanti è formata dal Segretario generale del Comune di Pordenone, o suo delegato, con funzione di Presidente, dal Presidente del Tribunale o suo delegato, e dal Difensore civico comunale, o in assenza, da quello regionale.
3. Ai componenti della Commissione e al segretario della stessa spetta il compenso e il rimborso spese stabiliti con apposita delibera della Giunta comunale.
4. Le decisioni vengono assunte con la presenza di tutti i componenti della Commissione.
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario comunale nominato dal Segretario Generale del Comune.

- Art. 5-

AMMISSIBILITA' PREVENTIVA

1. La Commissione dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum entro venti giorni dalla presentazione della proposta stessa, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) verifica che il referendum non riguardi materie, argomenti, provvedimenti su cui non è ammesso il referendum;
 - b) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3;
 - c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;
 - d) verifica che le materie, gli argomenti ed i provvedimenti da sottoporre a referendum non contrastino con la normativa vigente.
2. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco o non conforme ai criteri della lettera d) del comma 1, la Commissione, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare la proposta, sulla quale esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti. La Commissione, prima di deliberare in proposito, tiene udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.
3. Le decisioni della Commissione sono immediatamente notificate al rappresentante dei promotori del referendum. "

Preso atto che sull'ammissibilità delle proposte di referendum, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento comunale per la disciplina del referendum comunale, si esprime una commissione di garanti composta dal Segretario generale o suo delegato, dal Presidente del Tribunale o suo delegato e dal Difensore Civico comunale o in sua assenza da quello Regionale;

Rilevata l'attuale impossibilità della costituzione di detta commissione, in quanto le figure del Difensore Civico comunale e regionale sono state cancellate dalla normativa sopravvenuta;

Visto il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento citato che prevede che le decisioni vengano assunte alla presenza di tutti i membri della commissione;

Considerato che, stante il combinato della disposizione di cui al comma e articolo sopra citati e della cancellazione della figura del Difensore Civico, non vi è possibilità alcuna di pronunciarsi sull'ammissibilità preventiva della proposta di referendum;

Ritenuto pertanto, al fine di non vanificare l'istituto del "referendum comunale", statutariamente previsto, necessario provvedere ad una modifica, come segue, dell'art. 4 del regolamento comunale per la disciplina del referendum comunale che ovvi a tale impossibilità:

"Art. 4

COMMISSIONE DEI GARANTI PER I REFERENDUM

1. Sull'ammissibilità preventiva della proposta di referendum decide la Commissione dei garanti.
2. La Commissione dei garanti è formata dal Segretario generale del Comune di Pordenone, o suo delegato, con funzione di Presidente, dal Presidente del Tribunale o suo delegato, e dal **Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Pordenone o suo delegato.**
3. Ai componenti della Commissione e al segretario della stessa spetta il compenso e il rimborso spese stabiliti con apposita delibera della Giunta comunale.
4. Le decisioni vengono assunte con la presenza di tutti i componenti della Commissione.
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario comunale nominato dal Segretario Generale del Comune."

Atteso che l'argomento è stato iscritto per l'esame della competente Commissione consiliare convocata per il 14 marzo 2013;

Rilevata la presentazione di una proposta di referendum di iniziativa dei cittadini e vista la norma del citato regolamento che prevede che la commissione dei garanti si pronunci sull'ammissibilità della proposta di referendum entro 20 giorni dalla presentazione della proposta stessa;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Con voti

Delibera

- di modificare come segue l'art. 4 del regolamento comunale per la disciplina del referendum comunale:

“Art. 4

COMMISSIONE DEI GARANTI PER I REFERENDUM

1. Sull'ammissibilità preventiva della proposta di referendum decide la Commissione dei garanti.
2. La Commissione dei garanti è formata dal Segretario generale del Comune di Pordenone, o suo delegato, con funzione di Presidente, dal Presidente del Tribunale o suo delegato, e dal **Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Pordenone o suo delegato.**
3. Ai componenti della Commissione e al segretario della stessa spetta il compenso e il rimborso spese stabiliti con apposita delibera della Giunta comunale.
4. Le decisioni vengono assunte con la presenza di tutti i componenti della Commissione.
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario comunale nominato dal Segretario Generale del Comune.”

- di precisare che la modifica al regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.

Con successiva votazione

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.